

Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 101 del reg.

Data 30/12/2017

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI ORDINANZA n.484/17 del 05.07.2017 dal TAR di CATANIA emessa nel giudizio BENI CULTURALI contro il COMUNE di TAORMINA nei confronti della BICUBO DIGITAL MARKETING S.r.l..

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente. Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio		X
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo		X
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero		X	CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati	n. 20	Presenti	n.	10
In carica	n. 20	Assenti	n.	10

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**. Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba. La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti. Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Cucinotta, Leonardi. Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Raneri Andrea, l'Ass. Cilona e l'Ass. Raneri Giuseppa e l'Assessore Carella Gaetano.

Si passa alla trattazione del 44° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si passa alla votazione. Si approva con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Raneri e Composto) su 2 Consiglieri presenti. Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI ORDINANZA n.484/17 del 05.07.2017 dal TAR di CATANIA emessa nel giudizio BENI CULTURALI contro il COMUNE di TAORMINA nei confronti della BICUBO DIGITAL MARKETING S.r.l..

Premesso che BENI CULTURALI S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., ha presentato ricorso contro il COMUNE di TAORMINA nei confronti della BICUBO DIGITAL MARKETING S.r.l. per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia degli atti amministrativi con i quali si è concessa alla società Bicubo Digital Marketing S.r.l. l'utilizzo di Palazzo Corvaja di Taormina al fine di realizzare la mostra dal titolo "Van Gogh digital experience";

che in data 12.07.2017, prot. com.le n. 14935, è stata notificata a questo Comune l'ordinanza n. 484/17 del 05.07.2017, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania (sezione terza)

- a) ha accolto la domanda cautelare di BENI CULTURALI S.r.l;
- b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio della fase cautelare, liquidate in € 1.000,00;

CONSIDERATO che:

- la sentenza in argomento è esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;
- le spese di fase cautelare da rifondere ai BENI CULTURALI S.r.l. ammontano complessivamente ad € 1.000,00,

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità 1. stabilita dai

regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c)ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d)procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e)acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

- >la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- >la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
 - la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- >i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- >nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul

cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);

- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti Sez. di controllo Lombardia delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;
- -conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL

PROPONE

- 1. di riconoscere, a favore dei BENI CULTURALI S.r.l, ai sensi dell'art.194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N.267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 1.000,00, dall'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione terza) n.484 del 05.07.2017
- 2. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1 Programma 111 Macroaggregato 1.10;
- 3. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
- 4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23, comma 5 della L. 289/2002.

IL SINDACO Dott Eligip Stardina

N. 00484/2017 REG.PROV.CAU. N. 00986/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 986 del 2017, proposto da:

Beni Culturali S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Guastella e Carmela Mangalaviti, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo TAR;

contro

Comune di Taormina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Sfravara, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonio Maria Cardillo in Catania, via Palmanova, 1;

nei confronti di

Bicubo Digital Marketing Srl, non costituita in giudizio;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

- della nota Prot. n. 11880 del 5 giugno 2017 inviata a mezzo pec dal Comune di Taormina e ricevuta in pari data;
- degli atti presupposti connessi e consequenziali;
- nonché della Delibera della Giunta del Comune di Taormina n. 41 del 18/11/2016, con l'allegato Protocollo d'intesa, con la quale il Comune di Taormina ha concesso alla società Bicubo Digital Marketing S.r.l. l'utilizzo di Palazzo Corvaja di Taormina al fine di realizzare la mostra dal titolo "Van Gogh digital experience", per un periodo di 3 (tre) mesi, nella parte in cui concede l'occupazione dei luoghi dall'11 giugno 2017 al 17 settembre 2017;

e per l'accertamento

del comportamento illegittimo del Comune di Taormina, in persona del Sindaco pro tempore, per il mancato adempimento degli obblighi di cui al Protocollo con la Beni Culturali Srl sottoscritto in data 21 settembre 2016;

e per la condanna

del comune di Taormina in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla Beni Culturali Srl.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taormina; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione (attenendo la controversia alla durata di un rapporto di concessione di beni pubblici ed i provvedimenti inerenti alla sua cessazione posti in essere

dall'Amministrazione nell'esercizio dei propri poteri pubblicistici di autotutela: Cass., SS.UU., Sentenza 24 maggio 2007, n. 12065) e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 la dott.ssa Maria Stella Boscarino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che vanno condivise le motivazioni poste a sostegno dei decreti monocratici adottati interinalmente, poichè –al sommario esame proprio della fase cautelare- il ricorso si presenta assistito dal prescritto fumus, risultando, comunque, riconducibile al Comune il protocollo d'intesa del 21 settembre 2016, tenuto conto, per altro, che il verbale di consegna del 15.3.2017, oltre a richiamare espressamente tale atto, appare sottoscritto dal medesimo funzionario che ha rappresentato il Comune nella stipula del protocollo d'intesa del 29.11.2016 con la controinteressata:

Ritenuto, peraltro, che, oltre a essere inverosimile una mancata conoscenza da parte degli organi rappresentativi del Comune, è stato dimostrato che gli stessi erano consapevoli che per svariati mesi il palazzo Corvaja era detenuto da parte ricorrente, al fine di allestire un evento espositivo che ha avuto una significativa risonanza mediatica;

Ritenuto, inoltre, che è comprovato che al sindaco del comune intimato è stata inviata la nota del 19 gennaio 2017 con la quale la ricorrente ha rappresentato il programma espositivo, facendo espresso riferimento alla "firma del protocollo d'intesa siglato con S.V. Ill.ma in data 21 settembre 2016", di guisa che, se non altro in tale data, al sindaco è stata formalmente notificata l'esistenza di una

convenzione finalizzata alla realizzazione di una mostra dal 20 marzo al 24 luglio 2017 a Palazzo Corvaja (come riportato nell'oggetto della nota che risulta acquisita al protocollo generale del comune al numero 1571 del 24 gennaio 2017), senza che sia stato adottato un necessario atto in autotutela o volto a comunicare alla ricorrente il disconoscimento dell'intervenuto accordo (doveroso, ove effettivamente la convenzione non fosse stata sottoscritta dal sindaco o, comunque, dallo stesso non condivisa);

Ritenuto che l'articolo 3 del protocollo d'intesa del 21.9.2016 prevede la concessione dello spazio espositivo per il periodo della mostra fino al 30 giugno 2017, mentre il verbale di consegna del 15.3.2017 conferma in quattro mesi il termine di detenzione dell'immobile;

Considerato che le ulteriori ragioni addotte dalla ricorrente, così come quelle del Comune, circa il ritardo nell'avvio dell'utilizzo dello spazio espositivo possono trovare ingresso in sede risarcitoria, ma che, allo stato, trattandosi di fase cautelare, nel contemperamento dei rispettivi interessi, non può che prendersi atto della intervenuta cessazione al 15.7.2017 della concessione dello spazio espositivo, sicché va confermato l'accoglimento della domanda cautelare, disponendo, tuttavia, la consegna dell'immobile alla predetta data, in modo da consentirne il diverso utilizzo già a far data dal 16.7.2017; Ritenuto di fissare il ricorso, per la trattazione del merito, per l'udienza di cui in dispositivo (individuata in relazione al carico di lavoro ed al numero dei magistrati in forza presso la Sezione);

Ritenuto, infine, di disporre la trasmissione di una copia del fascicolo (anche in forma telematica) alla competente Procura della Repubblica di Messina, per le valutazioni di competenza.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

- a) sospende l'esecuzione degli atti impugnati fino al 15.7.2017;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica di febbraio 2020.

Condanna il Comune di Taormina al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00).

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore Giuseppa Leggio, Consigliere

L'ESTENSORE Maria Stella Boscarino IL PRESIDENTE Pancrazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO

Avv. Fabio Spravara

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Messina, 11 Luglio 2017

Urgente

protocollo@pec.comune.taormina.me.it e, p.c. ufficio.contenzioso@comune.taormina.me.it

> Comune di Taormina Corso Umberto I n. 219 98039 TAORMINA (ME)

Oggetto: COMUNE DI TAORMINA c/ Beni Culturali S.r.l. (Giudizio TAR CATANIA n. 986/2017)

Si allega alla presente nota l'ordinanza del n. 484/2017, con la quale il Tar Catania in seno al giudizio indicato in oggetto ha accolto la richiesta di sospensione avanzata dalla Beni Culturali S.r.l. sospendendo però l'esecuzione dei provvedimenti impugnati sino al 15 luglio 2017, con la conseguenza che già dal giorno 16 luglio 2017, i locali di Palazzo Corvaja potranno essere consegnati alla Bicubo S.r.l., titolare di regolare concessione.

In merito al giudizio pendente e alle azioni da intraprendere si rendono necessarie talune precisazioni.

Il TAR ha rinviato la causa per la trattazione del merito del ricorso alla prima udienza pubblica del febbraio del 2020, per tale data, si ricordi che vi è la richiesta di "accertamento del comportamento illegittimo del Comune di Taormina, per il mancato adempimento degli obblighi di cui al protocollo con la beni culturali sottoscritto il 21 settembre 2016" nonchè la richiesta di "condanna del Comune di Taormina al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla Beni Culturali S.r.l." per contrastare le richieste risarcitorie della ricorrente e per non restare soccombenti, dovranno essere approntate delle idonee difese.

In primo luogo atteso che tutte le richieste risarcitorie sono fondate sul mancato rispetto degli obblighi "di cui al protocollo con la beni culturali sottoscritto il 21 settembre 2016" avverso il detto protocollo d'intesa dovrà essere proposta querela di falso per dimostrare che l'atto non è stato sottoscritto né dal soggetto in esso indicato (Sindaco del Comune di Taormina) né dal funzionario che ha rappresentato il Comune nella stipula del protocollo d'intesa del 29 novembre 2017 (protocollo stipulato con Bicubo S.r.l.). In ordine al giudizio di querela di falso, si ricorda che esso è un giudizio autonomo per cui dovrà essere formalizzato un nuovo incarico difensivo.

Nel medesimo giudizio pendente innanzi al TAR, vi è la possibilità di proporre domande riconvenzionali, quali ad esempio richieste di risarcimento nei confronti della Beni Culturali S.r.l., per danneggiamento dei locali o altro tipo di richiesta risarcitoria. Sul punto per potere validamente proporre la domanda saranno necessarie apposite relazioni predisposte dagli uffici competenti e, le stesse dovranno pervenire presso lo studio dello scrivente procuratore entro il 25 luglio 2017. Per la proposizione delle domande riconvenzionali previo mandato da conferire allo scrivente, dovrà corrispondersi il contributo unificato di € 650,00, pertanto, ove la richiesta risarcitoria sia di bassa entità, si sconsiglia la proposizione della domanda riconvenzionale.

Infine, sulla scorta del protocollo d'intesa, certamente sottoscritto dal legale rappresentante della Beni Culturali S.r.l. e pertanto, certamente valido quale ricognizione di debito, la Beni Culturali S.r.l. si è impegnata a "riconoscere al Comune il pagamento pari al 12% al netto dell'iva sugli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti il cui costo sarà di \in 8,00 prezzo intero, \in 5,00 prezzo ridotto e \in 3,00 prezzo ridotto per le scuole con visita guidata". Orbene, per il recupero delle predette somme, certamente dovute, sarà necessario conferire un nuovo incarico difensivo allo scrivente procuratore.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Avv. Fabio Sfravara

Viale Cadoma n. 32 - 98123 MESSINA fabio.sfravara@gmail.com P. IVA 02685020832 c.f. SFRFBA71C30F158I Tel. 0906010186 – Fax 0906011531



Protocollo Generale

N° 14935 del 12/07/2017 12:26

Movimento:

Arrivo

Tipo Documento:

Tramite: Posta certificata

Classificazione:

Oggetto:

COMUNE DI TAORMINA C/ BENI CULTURALI S.R.L. - GIUDIZIO TAR CATANIA N. 986/2017

Mittenti

Denominazione

Comune di Residenza

"PEC AVV. FABIO SFRAVARA"

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
AREA AMMINISTRATIVA	12/07/2017	12/07/2017	Protocollo	COMPETENZA
SINDACO	12/07/2017	12/07/2017	Protocollo	COMPETENZA
III SERVIZIO AFFARI LEGALI	12/07/2017		Protocollo	COMPETENZA

Allegati

Q.tà Tipo Allegato Descrizione

Ordinanza.pdf

TestodelMessaggio.html

PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990

RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30

Per la regolarità	TECNICA si esprime par	ere Favorevole NGOQ DIMPTO	bill blocorpoops on bitance
Taormina	2 7 DIC. 2017	_	
		Responsabile Ap	io Generale ca Amministrativa ssana Carrubba
Per la regolarità	a CONTABILE si esprime	parere Favorevole SVBORUMURZO	OT Whowsand of Bittonia
Taormina	2 8 DIC 2017	- 11cl. /17	Par 808/12
		dell'Area Econo	True. $808/12$ Insabile £ 1.000,00 Injuries Finanziaria

COMUNE DI TAORMINA

· CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 12/2017 del 29/12/2017

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere in

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI ORDINANZA n.484/17 del 05.07.2017 dal TAR di CATANIA emessa nel giudizio BENI CULTURALI contro il COMUNE di TAORMINA nei confronti della BICUBO DIGITAL MARKETING S.r.l..

Considerato che in data 12.07.2017, prot. com.le n. 14935, è stata notificata a questo Comune l'ordinanza n. 484/17 del 05.07.2017, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania (sezione terza)

- a) ha accolto la domanda cautelare di BENI CULTURALI S.r.l;
- b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio della fase cautelare, liquidate in € 1.000,00

Preso atto che le spese di fase cautelare da rifondere ai BENI CULTURALI S.r.l. ammontano complessivamente ad $\in 1.000,00$

VISTA ed ACCERTATA

la necessità di riconoscere, di riconoscere, a favore dei BENI CULTURALI S.r.l, ai sensi dell'art.194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N.267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 1.000,00, dall'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania (sezione terza) n.484 del 05.07.20176, da porre a carico del bilancio 2017-2019 annualità 2017;

- i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

INVITA

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;
- b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.

L.c.s.

Il Collegio dei Revisori:

Presidente: Margherita Fontana,

Componente: Aldo Fava

Componente Salvatore Rapisarda

marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto	come segue:	
IL CONSIGLIERE ANZIANO Vittorio Sabato L L L L L L L L L L L L L	IL PRESIDENTE Antonio D'Aveni	IL SEGRETARIO GENERALE Dr.ssa Carrubba Rossana
É DIVENUTA ESECUTIVA IL	GIORNO	
☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicaz	cione (art. 12, comma 1,	, L.R. n. 44/91)
Reg. Albo Pret. On line n/_	del	Il Responsabile
Dichiarata immediatamente esecu Dalla Residenza Municipale,		, L.R. n. 44/91)
IL SEGRETARIO GENERALE		

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15